

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

686 del 03 agosto 2012 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 06 del 27 Luglio 2012

OGGETTO: Adozione iniziativa referendaria propositiva di legge regionale, contenente "TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ATTIVITA'". Approvazione quesito referendario e proposta di legge regionale. Iniziativa, promossa dal Comune di Corchiano (VT).

Il giorno Ventisette del mese di Luglio 2012, alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Sono presenti ed assenti i Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
Benedetto Mario	EVANGELISTA	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
Luigi	DI GIORGIO	<i>Consigliere</i>	<i>si</i>	
Mario	DE SANTIS	"	<i>si</i>	
Enrico	TISEO	"		<i>si</i>
Roberto	BERGANTINO detto Dario	"		<i>si</i>
Luigi	CARLOMUSTO	"	<i>si</i>	
Mario	DARINI	"	<i>si</i>	
Marcello Piero	CAVALIERE	"	<i>si</i>	
Claudio	CAVALIERE	"	<i>si</i>	
Benedetto	EVANGELISTA	"	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario EVANGELISTA.

Partecipa il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciuffo, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Contatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a prendere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

Il Sindaco illustra brevemente l'argomento all'ordine del giorno, specificando che l'iniziativa referendaria è promossa dal Comune di Corchiano, in provincia di Viterbo, e che è, senz'altro, meritevole di accoglimento.

Nessuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra;

PREMESSO

che l'acqua è un bene essenziale e insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione;

che con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come "bene comune" per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;

che il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;

che il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);

che, inoltre, la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno";

che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara "l'acqua è un bene comune dell'umanità" e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché "la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico";

che "un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto", come sancito dalla Convenzione Internazionale di Aarhus (1998), ratificata dal nostro Parlamento con legge n. 108 del 2001 e approvata dalla Comunità europea con decisione n.2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005;

che l'articolo 43 della Costituzione cita: "A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale"

CONSIDERATO

che l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno scorso, sancito dai decreti presidenziali

pubblicati in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 167 del 20-7-2011, ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008 n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

che, come sottolineato anche dalla nota ANCI del 14 giugno 2011, sulla base di suddetta abrogazione e della "non rivivescenza" dell'articolo 113, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, sussistono, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;

che la Corte Costituzionale con sentenza 271/2004 ha definito i servizi locali "privi di rilevanza economica" non su base formale ma sulla base di elementi sostanziali (soggetto erogatore, carattere e modalità delle prestazioni, destinatari), per cui le Autonomie Locali possono definire il servizio idrico "privo di rilevanza economica" sottraendolo alla disciplina di mercato e, quindi, alla competenza del legislatore statale in tema di tutela della concorrenza (art. 117 della Costituzione);

PRESO ATTO

che la legge 26 marzo 2010 n. 42 e successive integrazioni prevede la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale, nel Lazio individuate dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, e che si avvicina pertanto la scadenza entro la quale le Regioni hanno il compito di legiferare per individuare a quale soggetto istituzionale trasferire le competenze attualmente affidate agli ATO e le modalità di tale trasferimento;

CONSIDERATO

che nell'ambito regionale numerosi Comuni hanno deliberato, con modifica dello Statuto Comunale, che "il servizio idrico è privo di rilevanza economica" e pertanto va gestito necessariamente attraverso enti di diritto pubblico quali Aziende speciali, Consorzi o reti di Consorzi (ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267);

che attualmente sono ancora in essere diverse gestioni consortili che rispettano i criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e che alcuni Consorzi acquedottistici hanno già espresso la volontà, tramite il consenso dei Comuni soci e cioè dei rispettivi Consigli comunali che sono espressione dei cittadini, di gestire l'intero ciclo delle acque;

che l'ANCI ha più volte fatto osservare ai Governi che "l'individuazione delle funzioni fondamentali e la contestuale attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (Principio di sussidiarietà) deve rappresentare l'occasione per spostare verso le istituzioni più vicine ai cittadini e al territorio il complesso delle funzioni amministrative";

RITENUTO

che la nuova disciplina non si traduca in una espropriazione delle competenze comunali in materia di servizio integrato da sempre esercitate dai Comuni;

che la nuova legge regionale acquisisca il volere popolare sancito dal referendum, prevedendo la ripubblicizzazione del servizio idrico in tutto il territorio regionale consentendo, nei vari ATO, l'affidamento del SII ad un ente strumentale o Consorzio (ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e l'eliminazione del 7% di remunerazione del capitale dalla tariffa;

che la nuova legge regionale debba individuare i nuovi Ambiti territoriali ottimali sulla base delle conformazioni idrografiche e delle infrastrutture idrauliche già presenti sul territorio, considerando le

richieste di salvaguardia da parte dei Comuni e Consorzi già inoltrate o che verranno presentate nel rispetto dei principi di sussidiarietà e d'integrazione dei servizi di captazione, distribuzione, fognatura e depurazione;

che gli accordi d'Interferenza tra Ambiti territoriali vengano risolti stipulando apposite convenzioni che prevedano un congruo ristoro economico per i vincoli ambientali imposti ai territori su cui insistono le aree di salvaguardia e di ricarica delle falde, nonché le servitù dovute alle infrastrutture;

che per consentire agli ambiti territoriali di attuare gli investimenti necessari a ridurre le perdite degli acquedotti, a potabilizzare l'acqua e consentire il regolare funzionamento dei depuratori oltre che dei sistemi fognanti, sia necessario ricorrere alla fiscalità generale;

che le decisioni in merito alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo del servizio idrico vengano assunte dai rappresentanti degli enti locali con vincolo di mandato delle assemblee elettive e con la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO

che la legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) attribuisce anche ai Consigli comunali la titolarità dell'iniziativa legislativa;

che l'articolo 62 dello Statuto della Regione Lazio prevede tra gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare il referendum propositivo di leggi regionali qualora lo richiedano dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun Consiglio comunale, così come pure disciplinato dal combinato disposto dall'articolo 1, comma 22, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 22 e della legge regionale 20 giugno 1980 n. 78;

VISTO

che il Consiglio comunale di Corchiano (provincia di Viterbo) con Deliberazione n. 16 nella seduta del 12 giugno 2012 ha approvato con maggioranza qualificata la promozione dell'iniziativa referendaria propositiva di legge regionale concernente la "TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE";

che la proposta di referendum è stata depositata presso la segreteria del Consiglio regionale e che ne è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (Burl) n. 24 del 28 giugno 2012 (parte prima, p. 279);

RITENUTO di aderire alla suddetta iniziativa referendaria e, quindi, di procedere, secondo quanto prevede il combinato disposto dall'art. 1, comma 22, della L.R. 11/08/2009, n. 22, e dall'art. 10, della L.R. 20/06/1980, n. 78, alla designazione di un delegato effettivo e di un supplente, componenti del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

PASSATO a votazione palese, per alzata di mano;

OTTENUTO il seguente risultato:



Consiglieri assegnati n. 10. Consiglieri presenti e votanti n. 8.

Voti favorevoli nr. 8 (unanimità),

DELIBERA

- **di aderire**, secondo quanto prevede il combinato disposto dall'articolo 1, comma 22, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e dall'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 78, all'iniziativa promossa dal Comune di Corchiano (provincia di Viterbo) con Deliberazione n.16 del 12 giugno 2012;

- **di adottare** analogha iniziativa referendaria propositiva di legge regionale, concernente la "TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE", secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 62 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio;

- **di approvare** il quesito referendario: "Volete voi che venga approvata la proposta di legge concernente: Tutela, governo e gestione pubblica delle acque?", avente il seguente testo:

TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico della Regione Lazio.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art. 2

(Principi generali)

1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.
2. L'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.
5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore conforme alla



normativa dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

Art. 3

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni bacino idrografico è predisposto un bilancio idrico entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. I bilanci idrici di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare:
 - a) il diritto all'acqua;
 - b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
 - c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE in materia di "informazione e consultazione pubblica".
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano", non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso :
 - il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
 - l'uso corretto e razionale delle acque;
 - l'uso corretto e razionale del territorio.
9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in

materia ambientale) e successive modifiche devono essere aggiornati **adeguandoli ai principi** della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori **di cui ai commi** precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova **concessione per** sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o **corpi idrici** idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel **presente** articolo.

Art. 4

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse generale.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

Art. 5

(Ambiti di Bacino Idrografico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli Ambiti di Bacino Idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti Ambiti di cui all'articolo 3, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Le Autorità degli Ambiti di Bacino Idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione Lazio, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione Lazio dovrà rilasciare alle Autorità d'Ambito di Bacino Idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi Bacini Idrografici. Tali concessioni potranno eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di Bacino Idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.

3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di Bacino Idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti n. 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che saranno sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di Bacino concessionarie delle derivazioni.

4. Ad ogni Ambito di Bacino Idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico.

5. Gli Ambiti di Bacino Idrografico si organizzano sulla base di una Convenzione di Cooperazione tipo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che conterrà comunque i seguenti principi:

a) alle assemblee decisionali dell'Ambito di Bacino Idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e

l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;

b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'Ambito di Bacino Idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'Ambito di Bacino Idrografico;

c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato;

d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell'ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.

Art. 6

(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, lettera d), la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea.

Art. 7

(Fondo regionale per la ripubblicizzazione)

1. Al fine di favorire la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, nell'ambito dell'UPB E31 un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo regionale per la ripubblicizzazione".
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le Aziende Speciali e Consorzi tra Comuni che subentrano alle precedenti gestioni del Servizio Idrico Integrato effettuate tramite società di capitale.
3. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012 di euro 10 milioni di euro mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501, e di 80 milioni di euro a partire dal 2013 per le annualità 2013 e 2014 relativo all'esercizio finanziario 2013.

Art. 8

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli



enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 9

(Fondo Regionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso il prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 10

(Abrogazione)

– Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

- di approvare la Relazione illustrativa della proposta di legge regionale, così come previsto dall'articolo 37, comma 4, del Nuovo Statuto della Regione Lazio, avente il seguente testo:

Relazione illustrativa

L'acqua è fonte di vita. Senza acqua non c'è vita. L'acqua costituisce pertanto un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti. Oggi sulla Terra più di un miliardo e trecento milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Si prevede che nel giro di pochi anni tale numero raggiunga i tre miliardi.

Il principale responsabile di tutto ciò è il modello neoliberista che ha prodotto una enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua, generando oltretutto una sempre maggior scarsità di quest'ultima, a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema. E tuttavia, le pressioni ai diversi livelli (internazionale, nazionale e locale), finalizzate ad affermare la privatizzazione e



l'affidamento al cosiddetto libero mercato della gestione della risorsa idrica, continuano imperterrite e travalicano trasversalmente le diverse culture politiche ed amministrative. Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.

Le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno creato il degrado delle risorse naturali e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la sua distribuzione. Noi sappiamo che non è così. Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, gli effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e dell'acqua dimostrano come solo una proprietà pubblica e un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future.

In questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni riguardo alla necessità di non mercificare il bene comune acqua e non esiste quasi più territorio che non sia attraversato da vertenze per l'acqua. Le lotte per il riconoscimento e la difesa dell'acqua come bene comune hanno acquisito in questi anni una rilevanza e una diffusione senza precedenti, assumendo anche nuovi significati ed approfondimenti. Da una parte, le lotte contro la privatizzazione e per il diritto d'accesso all'acqua e alle risorse naturali sono state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in un continente come l'America Latina (basti pensare alla Bolivia che oggi, primo paese al mondo, ha un Ministro per l'Acqua o all'Uruguay che ha deciso, attraverso referendum, di inserire l'acqua come diritto umano e bene comune nella Costituzione) e in diverse aree geografiche planetarie (prima fra tutte, la lotta delle donne e dei contadini indiani contro le dighe del Narmada); dall'altra, le lotte per l'acqua tendono sempre più a divenire strumento di costruzione di pace contro la guerra globale, oggi sempre più determinata dalla competizione per il controllo delle risorse naturali strategiche, di cui l'acqua è la più importante.

Anche nel nostro Paese l'importanza della questione acqua ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società. E' un percorso che parte da lontano. Nel 2003, dichiarato dall'ONU Anno mondiale dell'acqua, proprio a Firenze si svolse il Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua che, ispirandosi al concetto di acqua come bene comune necessario alla vita, bocciò le politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce, anche mediante l'introduzione del cosiddetto "partenariato pubblico-privato", chiedendone con forza la proprietà e la gestione pubblica come garanzia di libero accesso per tutti.

Da allora sono state decine e decine le vertenze che si sono aperte nei territori contro la privatizzazione dell'acqua e per un nuovo governo pubblico e partecipato della stessa: dall'Abruzzo alla Sicilia, dalla Campania alla Lombardia, dal Lazio alla Toscana, dove nel 2005 sono state raccolte più di 43000 firme in calce ad una legge regionale di iniziativa popolare.

La necessità di mettere in rete e collegare fra loro queste diverse esperienze, unita alla consapevolezza che per poter produrre un cambiamento effettivo occorre costruire sull'acqua una vertenza di dimensione nazionale, sono state il terreno di coltura che ha permesso nel marzo

2006 l'effettuazione a Roma del primo Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, cui hanno partecipato centinaia di realtà territoriali e decine di reti nazionali, associative, sindacali e politiche.

Il Forum, attraverso i suoi seminari, ha messo a fuoco l'intera questione acqua, dagli aspetti di politica globale a quelli territoriali, dalla tutela della risorsa alla sua gestione, dalla critica delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni alla ricerca di nuovi modelli di pubblico basati sulla democrazia partecipativa.

Con un' importante conclusione condivisa: la necessità di un cambiamento normativo nazionale, che segnasse una svolta radicale rispetto alle politiche, trasversalmente condivise negli ultimi vent'anni, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione. Provocando dappertutto: degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, espropriazione dei saperi collettivi, mancanza di trasparenza e di democrazia. Ovvero, il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefici della privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato - maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti - che, alla prova dei fatti si sono dimostrati totalmente inconsistenti.

Nel frattempo, il cambiamento realizzatosi con le elezioni politiche dell'aprile 2006 ha portato al governo la coalizione dell'Unione che, nel suo programma contiene il principio del mantenimento nelle mani pubbliche della proprietà e della gestione del servizio idrico integrato. Un importante passaggio, frutto anche della mobilitazione sociale che in questi anni ha reso cultura di massa l'idea dell'acqua come bene comune non mercificabile.

Proprio perché tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, le realtà territoriali e le reti nazionali che hanno promosso il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua hanno deciso nel 2007 di darsi e di fornire al Paese uno strumento normativo che disegni il quadro della svolta auspicata attraverso una proposta di legge d'iniziativa popolare con gli obiettivi di tutela della risorsa e della sua qualità, di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di gestione dello stesso attraverso strumenti di democrazia partecipativa che ha raccolto oltre 400.000 firme e che ora è in discussione in Commissione alla Camera.

Contemporaneamente in Italia il processo di privatizzazione ha subito un'accelerazione con l'approvazione nel novembre 2009 del decreto Ronchi che sanciva la totale e definitiva privatizzazione dell'acqua potabile. Nei primi mesi del 2010, a partire dal Forum, si è andata costituendo una vasta coalizione sociale con il fine di promuovere tre referendum abrogativi di tutte le norme che hanno di fatto privatizzato l'acqua in Italia. In tre mesi sono stati raccolti 1.402.035 firme. Un risultato straordinario che ha fatto di questa campagna referendaria quella che ha raccolto il maggior numero di firme nella storia del nostro Paese.

Il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani ha votato Sì ai due referendum per l'acqua bene comune. Dopo molti anni i referendum hanno di nuovo raggiunto il quorum e sono tornati ad essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce. Oltre il 95% dei votanti italiani si è espresso dunque in favore della fuoriuscita dell'acqua da una logica di mercato e di profitto; una percentuale che, nella Regione Lazio, equivale a più di 2.500.000 di cittadini che hanno votato sì ad entrambi i quesiti sulla gestione del servizio idrico.



Il combinato disposto dei due quesiti referendari consegna un quadro normativo che rende necessaria la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Infatti, così come sancito nella sentenza della Corte costituzionale di ammissibilità del I° quesito, l'abrogazione del Decreto Ronchi rimanda direttamente alla disciplina comunitaria la quale prevede anche la gestione pubblica (tramite enti di diritto pubblico) dell'acqua, mentre l'abrogazione della parte del comma 1 dell'art. 154 (D. Lgs n. 152/2006) relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito ha eliminato la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Anche in questo caso la Corte costituzionale ha decretato che la nuova tariffa è immediatamente applicabile e deve prevedere esclusivamente la copertura dei costi.

In questo mutato quadro normativo spetterà agli Enti Locali, in particolar modo ai Comuni, ai loro Sindaci che li rappresentano nelle AATO e ai Consigli Comunali che conferiscono il mandato politico, definire le modalità di gestione del servizio idrico.

Si avvicina inoltre la scadenza entro la quale le Regioni hanno il compito di legiferare per trasferire le competenze attualmente affidate agli Ato, la cui abrogazione è confermata e fissata al 31 dicembre 2012. Le Regioni, entro tale data, dovranno individuare a quale soggetto istituzionale trasferire le competenze degli Ato e le modalità di tale trasferimento.

Si rende pertanto necessario una Legge regionale che acquisisca il volere popolare sancito dal referendum, che sancisca che l'acqua è un diritto umano universale, che individui nuovi ambiti territoriali ottimali (rinominati Ambiti di bacino idrografico) sulla base delle conformazioni idrografiche e delle infrastrutture idrauliche già presenti sul territorio, considerando le richieste di salvaguardia da parte dei Comuni e Consorzi già inoltrate o che verranno presentate nel rispetto dei principi di sussidiarietà e d'integrazione dei servizi di captazione, distribuzione, fognatura e depurazione, che preveda la ripubblicizzazione del servizio idrico in tutto il territorio regionale, favorendo l'adozione di un grande piano di riassetto idrogeologico e idraulico del territorio, per il riammodernamento di tutte le reti idriche e dei depuratori sul territorio regionale.

Proposta di legge che possiamo ad illustrare.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, identificate come la definizione dei principi con cui deve essere gestito il patrimonio idrico regionale e la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua.

L'articolo 2 stabilisce i principi generali, definendo l'acqua come bene finito da tutelare anche per le generazioni future, l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile, l'indisponibilità dell'uso della stessa secondo logiche di mercato, la subordinazione del prelievo alla concessione da parte delle pubbliche amministrazioni, la priorità dell'uso per l'alimentazione e l'igiene umana, la priorità dell'uso produttivo per l'agricoltura e l'alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell'uso.

L'articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa acqua, definendo l'obbligatorietà per ogni bacino idrografico di dotarsi entro due anni di un bilancio idrico di bacino e di una pianificazione delle destinazioni d'uso dell'acqua, vincolando all'esistenza di questi ultimi le concessioni al prelievo; designando l'esclusività di destinazione all'uso umano per le acque così definite per le loro caratteristiche qualitative; stabilendo gli strumenti per la conservazione della qualità della risorsa; vincolando al rispetto di quanto

stabilito sopra ogni nuova concessione relativa alle acque minerali.

L'articolo 4 stabilisce i principi relativi alla gestione del servizio idrico, sottraendolo ai principi della libera concorrenza, poiché persegue finalità sociali e ambientali di interesse generale.

L'articolo 5 definisce gli Ambiti di bacino idrografico; disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; disciplina le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei Bacini Idrografici e regola le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra diversi Ambiti di Bacino, esplicita i principi della Convenzione di Cooperazione, quale base di organizzazione degli Ambito di Bacino Idrografico.

L'articolo 6 stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, afferma la proprietà pubblica inalienabile di tutte le infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 7 stabilisce l'istituzione del Fondo Regionale per la ripubblicizzazione, al fine di favorire la gestione del Servizio Idrico Integrato tramite soggetti di diritto pubblico.

L'articolo 8 stabilisce il principio del governo partecipativo del servizio idrico integrato che dovrà essere regolamentato con le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.

L'articolo 9 stabilisce, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, l'istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà internazionale, finanziato dal prelievo in tariffa di 1 cent/euro per metro cubo di acqua erogata e dal prelievo fiscale nazionale di 1 cent/euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata; il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all'accesso all'acqua.

L'articolo 10 stabilisce l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quanto definito nella legge.

- di designare, (mediante due votazione per schede segrete, rispettivamente per l'effettivo e per il supplente, svoltesi con l'ausilio degli scrutatori, individuati dal Sindaco, DARINI Mario e DE SANTIS Mauro, per la Maggioranza, ed EVANGELISTA Benedetto, per la Minoranza, e con il seguente risultato e proclamazione degli eletti, da parte del Sindaco:

- delegato effettivo:

CARLOMUSTO Luigi, voti n. 6

EVANGELISTA Benedetto, voti n. 1

Schede bianche, n. 1

Si strappano le schede di votazione.

- delegato supplente:

EVANGELISTA Benedetto, voti n. 7

Schede bianche n. 1

Si strappano le schede di votazione.)

OGGETTO: Adozione iniziativa referendaria propositiva di legge regionale concernente "TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE". Approvazione quesito referendario e proposta di legge regionale. Adesione iniziativa, promossa dal Comune di Corchiano (VT).

Si attesta la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio - Ragioneria - Tributi - Commercio, ecc.)
Li, _____ Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
Li, _____ Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Li, 23-07-2012 Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria - Affari generali, ecc.)
Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
Li, _____ Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
Li, _____ Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenzione, Protezione Civile, Tutela Ambientale, ecc.)
Li, _____ Dott. Benedetto Mario Evangelista

UFFICIO: SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale il 27-07-2012, con deliberazione nr. 06.

Li, 03-08-2012

Il Responsabile del servizio



[Handwritten signature]

1/28

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Pasquale Ciufò

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **03 agosto 2012**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[**X**] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **03 agosto 2012**.

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.

Pignataro Interamna, **03 agosto 2012**.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Ciufò

